

Edizione 2022



Assicurazione complementare

Condizioni speciali (CS)
capita infortunio

capitale di rischio in caso di decesso o
invalidità in seguito a infortunio

Condizioni speciali (CS) capita infortunio (capitale di rischio in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio) secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Capitolo	Pagina	Capitolo	Pagina
1 Basi dell'assicurazione	3	9 Assicurazione di capitale per invalidità	4
1.1 Assicuratore		9.1 Principio	
1.2 Condizioni generali d'assicurazione (CGA)		9.2 Invalidità totale	
2 Entità della copertura	3	9.3 Invalidità parziale	
3 Stipulazione	3	9.4 Grave deturpazione	
3.1 Persona assicurata		9.5 Difetti corporali preesistenti	
3.2 Età massima d'entrata		9.6 Indennità in caso di invalidità	
3.3 Condizione		10 Restrizioni delle prestazioni	6
4 Inizio e durata dell'assicurazione	3	10.1 Principio	
4.1 In generale		10.2 Esclusione delle prestazioni	
4.2 Modifiche dell'assicurazione		10.3 Decurtazione delle prestazioni	
5 Estinzione dell'assicurazione	3	10.3.1 Fattori accidentali estranei	
5.1 Principio		10.3.2 Violazione degli obblighi in caso di sinistro	
6 Validità territoriale	3	10.3.3 Ulteriori riduzioni delle prestazioni	
7 Somme assicurate	3	10.4 Decesso causato da una persona avente diritto	
7.1 Varianti d'assicurazione		11 Spese per la riforma professionale	7
7.2 Somme massime in caso di incidenti aerei		12 Comportamento in caso di sinistro	7
7.3 Somme massime assicurabili		13 Comunicazioni all'assicuratore	7
7.3.1 Somme massime per bambini		14 Diritto applicabile	8
7.3.2 Somme massime da 65 anni		15 Fasce d'età	8
7.3.3 Somma d'invalidità assicurata nella vecchiaia			
8 Assicurazione di capitale per decesso	4		
8.1 Persone beneficiarie			
8.2 Computo del capitale d'invalidità			

capita infortunio

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Assicuratore

L'assicuratore è Sympany Versicherungen AG, Basilea (di seguito denominata assicuratore).

1.2 Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Le Condizioni generali d'assicurazione di Sympany Versicherungen AG sono parte integrante delle disposizioni sul capitale di rischio in caso di decesso o invalidità dovuti ai infortunio. In caso di divergenze, le Condizioni speciali sul capitale di rischio in caso di decesso o invalidità prevalgono rispetto alle Condizioni generali d'assicurazione.

2 Entità della copertura

L'assicurazione copre tutti gli infortuni professionali e non professionali, ivi comprese le malattie professionali, nella misura in cui al momento della loro comparsa sussisteva, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF art. 6-9), un obbligo d'indennizzo.

Si considera infortunio ogni evento dovuto a causa esterna, straordinaria, repentina e fortuita il quale produca lesioni corporali. Per il resto, oltre alle lesioni corporali elencate nelle Condizioni generali d'assicurazione di Sympany Versicherungen AG, vengono considerati infortuni:

- i danni alla salute causati dalla respirazione involontaria di gas e vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose e corrosive,
- l'annegamento,
- i seguenti danni alla salute, nella misura in cui la persona assicurata li ha subiti in maniera non volontaria e sono stati causati da un infortunio assicurato: i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, ma non all'eritema solare.

3 Stipulazione

3.1 Persona assicurata

Sono assicurate le persone singole che si sono annunciate per la stipulazione dell'assicurazione contro gli infortuni conformemente alle presenti CGA.

3.2 Età massima d'entrata

È possibile stipulare l'assicurazione fino al compimento del 65° anno d'età.

3.3 Condizione

L'assicurazione può essere stipulata o gestita soltanto assieme ad almeno una delle seguenti categorie assicurative:

- **plus, premium, complementare generale, complementare privata, hospita, salto**

4 Inizio e durata dell'assicurazione

4.1 In generale

L'inizio e la durata dell'assicurazione si orientano alle Condizioni generali d'assicurazione.

Un infortunio e le relative conseguenze sono coperti soltanto se l'infortunio si verifica nel corso della durata dell'assicurazione.

4.2 Modifiche dell'assicurazione

Un aumento della somma assicurata è possibile fino al compimento del 65° anno d'età.

5 Estinzione dell'assicurazione

5.1 Principio

Per la cessazione dell'assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali d'assicurazione di Sympany Versicherungen AG.

6 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. In caso di partenza per l'estero il proseguimento dell'assicurazione si basa sulle disposizioni di **mondial**.

7 Somme assicurate

7.1 Varianti d'assicurazione

Sono valide le somme assicurate figuranti sulla polizza d'assicurazione.

7.2 Somme massime in caso di incidenti aerei

La garanzia massima di copertura prestata dall'Assicuratore per lo stesso soggetto, sulla base della totalità delle polizze assicurative infortuni di cui il medesimo è titolare, è limitata al seguente importo in caso di incidente aereo:

in caso di decesso CHF 500'000.-

in caso di invalidità totale CHF 1'000'000.- (con corrispondente riduzione in caso di invalidità parziale)

7.3 Somme massime assicurabili

7.3.1 Somme massime per bambini

La somma massima assicurata in caso di decesso di bambini è di:

CHF 2'500.- fino al compimento di 3 anni

CHF 20'000.- fino al compimento di 15 anni

Per i bambini non si possono superare le seguenti somme di decesso erogate dalla presente o altre assicurazioni:

CHF 2'500.- per bambini che non hanno ancora compiuto i 2 anni e 6 mesi

CHF 20'000.- per bambini che non hanno ancora compiuto i 12 anni

7.3.2 Somme massime da 65 anni

A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 65° anno d'età valgono le seguenti somme assicurate massime:

in caso di decesso CHF 20'000.-

in caso di invalidità CHF 60'000.-

Somme assicurate esistenti superiori vengono ridotte di conseguenza a quel momento.

7.3.3 Somma d'invalidità assicurata nella vecchiaia

Per persone assicurate decade la progressione nell'assicurazione per l'invalidità a partire dal 1° gennaio successivo all'anno civile in cui viene compiuto il 65° anno d'età. L'indennizzo percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

8 Assicurazione di capitale per decesso

8.1 Persone beneficiarie

Se è provato che la persona assicurata decede immediatamente dopo l'infortunio oppure entro cinque anni dal giorno dell'infortunio, l'assicuratore versa la somma assicurata per il caso di decesso ai superstiti menzionati qui di seguito, che vi hanno diritto nel seguente ordine e nella seguente misura:

- a) L'intero capitale di decesso
 - al coniuge superstite,
 - in sua assenza in parti uguali ai figli, figli adottivi e figliastri,
 - in loro assenza in parti uguali ai genitori o al genitore superstite,
 - in loro assenza ai fratelli e alle sorelle, a condizione che questi al momento dell'infortunio non abbiano ancora compiuto 25 anni.

Ogni persona od ogni gruppo di persone summenzionato viene escluso dall'esistenza di una persona o gruppo di persone precedente. Coniugi e figli derivanti da un matrimonio contratto soltanto dopo l'infortunio non hanno diritto a prestazioni di decesso.

- b) Attraverso una comunicazione scritta all'assicuratore, la persona assicurata può definire o escludere persone beneficiarie in deroga alla summenzionata disciplina. Una tale dichiarazione può sempre essere revocata o modificata alla persona assicurata tramite comunicazione scritta all'assicuratore.
- c) Se non vi sono aventi diritto giusta le lett. a e b, l'assicuratore versa le spese per i funerali, al massimo però:

il 10% del capitale di decesso fino a un massimo di CHF 10'000.-

8.2 Computo del capitale d'invalidità

Dal capitale di decesso viene dedotto un eventuale capitale d'invalidità già versato per il medesimo infortunio.

9 Assicurazione di capitale per invalidità

9.1 Principio

Se l'infortunio causa un'invalidità verosimilmente permanente di una persona assicurata, l'assicuratore versa la somma assicurata convenuta per il caso di invalidità; e in caso di invalidità totale la somma assicurata complessiva, mentre in caso di invalidità parziale una parte della somma assicurata corrispondente al grado di tale invalidità. Il grado di invalidità viene determinato soltanto sulla base dello stato, riconosciuto quale verosimilmente permanente, della persona assicurata, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio. Eventuali modifiche del grado d'invalidità subentrate dopo la determinazione del grado d'invalidità, comprese eventuali ricadute ed eventuali conseguenze tardive, non vengono più indennizzate.

Per la determinazione del grado d'invalidità non si tiene conto di un'incapacità al guadagno o un'incapacità lavorativa subentrate eventualmente in seguito all'evento. Il capitale d'invalidità spetta esclusivamente alla persona assicurata.

9.2 Invalidità totale

È considerata invalidità totale

- la perdita o l'incapacità dell'uso di entrambe le braccia o le mani,
- la perdita o l'incapacità d'uso di entrambe le gambe o di entrambi i piedi o la perdita contemporanea di un braccio o una mano e una gamba o piede,
- paralisi totale,
- completa cecità.

9.3 Invalidità parziale

In caso di invalidità parziale viene versata quella parte della somma assicurata prevista per l'invalidità totale che corrisponde al grado di invalidità. La valutazione viene effettuata sulla base delle seguenti percentuali.

Perdita o incapacità completa dell'uso	Percentuale
Parte superiore del braccio	70%
Parte inferiore del braccio	65%
Mano	60%
Pollice con metacarpo	25%
Pollice, metacarpo conservato	22%

Falange all'estremità del pollice	10%
Indice	15%
Medio	10%
Anulare	9%
Mignolo	7%
Una gamba al femore	60%
Una gamba dal piede al ginocchio	50%
Un piede	45%
Un alluce	8%
Altre dita dei piedi, ciascuno	3%
La vista di un occhio	30%
La vista del secondo occhio per persone con un occhio solo	50%
L'udito di entrambe le orecchie	60%
L'udito di un orecchio	15%
L'udito di un orecchio se quello dell'altro orecchio era già completamente perso prima che si verificasse l'evento assicurato	30%
L'olfatto	10%
Il senso del gusto	10%
Rene	20%
Milza	5%
Fortissima e dolorosa restrizione funzionale della colonna vertebrale	50%

In caso di perdita parziale oppure incapacità parziale dell'uso è valido un grado d'invalidità proporzionalmente inferiore.

Per i casi non indicati nelle presenti disposizioni, la determinazione del grado d'invalidità avviene secondo le stesse direttive per il calcolo della menomazione dell'integrità ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) risp. dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

In caso di perdita contemporanea oppure incapacità dell'uso contemporanea di più parti del corpo a seguito del medesimo infortunio il grado di invalidità viene di regola stabilito mediante l'addizione delle quote percentuali. Non può però mai superare il 100%. In caso di perdita di tutte le dita di una mano, sarà versato al massimo il capitale d'invalidità che entra in linea di conto per la perdita della mano corrispondente.

9.4 Grave deturpazione

Per una deturpazione permanente e grave del corpo umano (danni estetici come delle cicatrici) pro-

vocata da un infortunio per cui non è dovuto alcun capitale d'invalidità, che rende però più difficile la posizione sociale della persona assicurata, l'assicuratore versa, dalla somma assicurata convenuta per l'invalidità al massimo:

- il 10% della somma assicurata convenuta nella polizza d'assicurazione nei casi di deturpazione del viso e/o
- il 5% nei casi di deturpazione di altre parti del corpo normalmente visibili.

La prestazione per i danni estetici è limitata a CHF 20'000.- e sul grado d'invalidità determinato non viene accordata alcuna progressione.

9.5 Difetti corporali preesistenti

L'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio a causa di difetti corporali preesistenti non dà diritto a un indennizzo maggiore (ad eccezione della perdita del secondo occhio o dell'udito del secondo orecchio). Se prima dell'infortunio si era già persa la capacità dell'uso totale o parziale di alcune parti del corpo, al momento della determinazione del grado d'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità preesistente, stabilito secondo i principi summenzionati.

Se malattie o infermità preesistenti, non provocate dall'infortunio, aggravano in modo determinante le conseguenze dell'infortunio, le prestazioni assicurative vengono decurtate proporzionalmente; e questo già per la determinazione del grado d'invalidità e non soltanto al momento della determinazione del capitale d'invalidità.

9.6 Indennità in caso di invalidità

In caso di invalidità superiore al 25% l'indennità aumenta progressivamente fino al 350% della somma assicurata convenuta.

Grado d'invalidità in %	Indennità in % della somma assicurata convenuta	Grado d'invalidità in %	Indennità in % della somma assicurata convenuta
1	1	28	34
2	2	29	37
3	3	30	40
4	4	31	43
5	5	32	46
6	6	33	49
7	7	34	52
8	8	35	55
9	9	36	58

10	10	37	61
11	11	38	64
12	12	39	67
13	13	40	70
14	14	41	73
15	15	42	76
16	16	43	79
17	17	44	82
18	18	45	85
19	19	46	88
20	20	47	91
21	21	48	94
22	22	49	97
23	23	50	100
24	24	51	105
25	25	52	110
26	28	53	115
27	31	54	120

72	210	95	325
73	215	96	330
74	220	97	335
75	225	98	340
76	230	99	345
77	235	100	350

10 Restrizioni delle prestazioni

10.1 Principio

La disciplina relativa alle limitazioni alle prestazioni ai sensi delle Condizioni generali d'assicurazione di Sympany Versicherungen AG non trova applicazione per **capita infortunio** (capitale di rischio in caso di decesso o invalidità da infortunio).

10.2 Esclusione delle prestazioni

Non sussiste diritto alle prestazioni assicurative:

- a seguito di guerre, guerre civili e/o situazioni simili alle guerre
 - in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e/o negli stati limitrofi,
 - all'estero, a meno che l'infortunio avvenga entro 14 giorni dalla prima apparizione di tali avvenimenti nel paese in cui la persona assicurata soggiorna e che essa sia stata sorpresa dagli avvenimenti bellicosi in tale paese,
- a seguito di terremoti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- a seguito di pericoli straordinari. Sono considerati tali:
 - il servizio militare all'estero,
 - la partecipazione ad azioni bellicose, ad atti terroristici, il compimento di delitti,
 - le conseguenze di disordini di ogni genere, a meno che non abbia collaborato direttamente o indirettamente con gli istigatori di questi disordini,
- a seguito di crimini o delitti commessi intenzionalmente dalla persona assicurata o a seguito del tentativo di compiere gli stessi, anche nel caso in cui tale crimine o delitto sia stato semplicemente tollerato,
- a seguito dell'effetto di raggi ionizzanti e danni derivanti dall'energia nucleare,
- nel caso di incidenti in cui la persona assicurata presenti un tasso di alcolemia nel sangue uguale o superiore al 2 per mille del peso, a meno che sia esclusa con ogni evidenza una relazione causale tra lo stato di ebbrezza e l'infortunio,
- a seguito di atti temerari (azioni mediante le quali la persona assicurata si espone a un

Grado d'invalidità in %	Indennità in % della somma assicurata convenuta	Grado d'invalidità in %	Indennità in % della somma assicurata convenuta
55	125	78	240
56	130	79	245
57	135	80	250
58	140	81	255
59	145	82	260
60	150	83	265
61	155	84	270
62	160	85	275
63	165	86	280
64	170	87	285
65	175	88	290
66	180	89	295
67	185	90	300
68	190	91	305
69	195	92	310
70	200	93	315
71	205	94	320

- pericolo particolarmente elevato senza prendere o poter prendere delle misure che possano limitare il rischio a una misura ragionevole),
- a seguito di suicidio o lesioni corporali che la persona assicurata si è provocata intenzionalmente o in uno stato di completa o parziale capacità di discernimento,
 - a seguito dell'assunzione o l'iniezione intenzionale di medicinali, droghe e prodotti chimici,
 - a seguito di interventi medici o chirurgici che non si sono resi necessari in seguito a un infortunio assicurato,
 - durante l'uso di velivoli in qualità di pilota militare, altro membro militare dell'equipaggio e granatieri paracadutisti,
 - durante lanci con i paracaduti militari,
 - durante viaggi aerei, se la persona assicurata viola intenzionalmente prescrizioni delle autorità o se non è in possesso dei documenti e delle autorizzazioni ufficiali,
 - nella partecipazione ai costi legali e regolamentari della persona assicurata nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie.

10.3 Decurtazione delle prestazioni

10.3.1 Fattori accidentali estranei

Se il decorso di un infortunio assicurato è influenzato da fattori estranei ad esso, l'assicuratore accorda unicamente la parte delle prestazioni convenute che sarà stabilita da una valutazione medica. I fattori estranei all'infortunio vengono considerati già al momento della determinazione del grado d'invalidità e non soltanto al momento della determinazione del capitale d'invalidità.

10.3.2 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

In caso di violazione colposa degli obblighi da parte della persona assicurata le prestazioni possono essere decurtate.

10.3.3 Ulteriori riduzioni delle prestazioni

Le ulteriori riduzioni delle prestazioni si basano sulle disposizioni della LAINF vigenti al momento dell'infortunio oppure dell'insorgere della malattia professionale (art. 37-39).

10.3.4 Decesso causato da una persona avente diritto

Se un beneficiario causa intenzionalmente il decesso della persona assicurata mentre compie un crimine o un delitto, esso non ha alcun diritto a prestazioni pecuniarie. Se un beneficiario ha provocato con negligenza grave il decesso della persona assicurata, le prestazioni a cui ha diritto vengono

ridotte, in casi particolarmente gravi possono essere rifiutate.

11 Spese per la riforma professionale

Se una riforma professionale è necessaria con riferimento a un infortunio per cui l'assicuratore ha fornito delle prestazioni, l'assicuratore si assume le relative spese appropriate, al massimo fino al 10% dell'importo della somma d'invalidità assicurata.

12 Comportamento in caso di sinistro

Un infortunio occorso che verosimilmente provocherà un obbligo di prestazione dell'assicuratore va notificato a Sympany senza indugio.

Un caso di decesso deve essere notificato immediatamente, al più tardi entro 10 giorni.

La persona assicurata deve sottoporsi agli esami e alle disposizioni dei medici eventualmente incaricati dall'assicuratore a proprie spese.

La persona assicurata è tenuta a fornire immediatamente all'assicuratore ogni informazione richiesta concernente lo stato di salute precedente o attuale come pure sul decorso dell'infortunio e della guarigione.

La persona assicurata o le persone aventi diritto devono motivare a loro spese le proprie pretese mediante attestati medici. Questi ultimi possono essere richiesti anche dall'assicuratore.

La persona assicurata è tenuta a esonerare dal segreto professionale tutti i medici presso i quali è stata curata in seguito a infortunio o malattia, affinché possano fornire all'assicuratore ogni informazione richiesta.

Se le persone assicurate o gli aventi diritto non adempiono in modo colposo uno di questi obblighi, l'assicuratore è autorizzato a decurtare le prestazioni nella misura della riduzione in caso di notifica tempestiva, a meno che le persone assicurate o gli aventi diritto provino che la violazione del contratto non ha influito sulle conseguenze dell'infortunio e sulle relative constatazioni.

13 Comunicazioni all'assicuratore

Tutte le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a Sympany. L'assicuratore riconosce tali comunicazioni e avvisi come se fossero stati effettuati a lui stesso. Tutte le comunicazioni da parte dell'assicuratore avvengono in maniera giuridicamente valida all'ultimo indirizzo in Svizzera notificato dalla persona assicurata o dall'avente diritto.

14 Diritto applicabile

Per il resto si applicano le prescrizioni della Legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA).

15 Fasce d'età

In questa categoria assicurativa vale la tariffa in base all'età. Vale a dire che i premi della categoria assicurativa generalmente crescono ad ogni passaggio dalla successiva fascia d'età:

anni				
0 - 3	4 - 15	16 - 20	21 - 65	66+

1043/II/07.2022

+ 41 58 262 42 00
www.sympany.ch

Assicurarsi al meglio.
The logo for Sympany, featuring a red circle with a white 'S' inside, followed by the word 'sympany' in a lowercase, sans-serif font.